



## CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: [www.comune.lodi.it](http://www.comune.lodi.it) - PEC: [comunedilodi@legalmail.it](mailto:comunedilodi@legalmail.it)

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

---

### UNITA' ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE - MOBILITA' Ufficio POLIZIA LOCALE

## ORDINANZA SINDACALE NUMERO 3 DEL 22/08/2017

**OGGETTO:** ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000, PER MANIFESTAZIONE DEL 26 AGOSTO 2017

### IL SINDACO

Premesso:

- che per il giorno 26 agosto 2017 a partire dalle 21,30 è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione "Palco Adda – Lodi sul fiume è spettacolo", con sfilata di barche e successivo spettacolo pirotecnico in prossimità del ponte cittadino sul fiume Adda;
- che in occasione di tale evento è prevista l'affluenza di un numero consistente di persone;

Considerato che è stata valutata l'opportunità di adottare provvedimenti idonei a prevenire potenziali situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana connesse alla prevedibile dispersione di bottiglie o altri recipienti in vetro, che potrebbero costituire una fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto di dover prevenire tale rischio adottando uno specifico provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro in occasione della predetta manifestazione;

Richiamati i divieti stabiliti dall'art. 54 della legge n. 120/2010, di seguito sintetizzati:

1. divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3,00 alle ore 6,00 in tutti i pubblici esercizi;
2. divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi di vicinato dalle ore 24,00 alle ore 6,00;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito – con modificazioni- nella Legge n. 125 del 24 luglio 2008 ed il successivo intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 115/2011);

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge n. 689 del 24 novembre 1981;

## **ORDINA**

- per le ragioni indicate in premessa, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 del 26 agosto 2017, è fatto divieto a chiunque su tutto il territorio comunale:

a) di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro, anche se dispensate da distributori automatici;

b) di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie o altri contenitori di vetro;

c) di detenere in luogo pubblico bottiglie di vetro;

L'abbandono di bottiglie e/o contenitori di vetro lungo la pubblica via costituisce comportamento vietato ai sensi della presente ordinanza, assumendo natura di prescrizione speciale rispetto a ogni altra generica disposizione in materia di abbandono di rifiuti.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981.

La Polizia Locale è demandata a fare osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Il presente provvedimento, previa comunicazione al Prefetto di Lodi, è inviato per conoscenza, alle Forze di Polizia ex art. 16 L. n. 121/1981.

Viene inoltre pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Lodi e trasmesso agli organi di informazione affinché ne venga data la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Lodi entro trenta giorni o al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

**Sottoscritto dal Sindaco  
CASANOVA SARA  
con firma digitale**